

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE MARIA LOMBARDI

Seduta del 20/04/2021

FATTO

Con il ricorso presentato, la parte ha dedotto di aver stipulato un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, estinto anticipatamente. Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni la resistente il rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB. Più precisamente, la ricorrente ha esposto che:

Da quanto suindicato, è dunque legittima la richiesta del Sig. [REDACTED] relativa al rimborso dei suddetti costi non maturati a seguito di estinzione anticipata del prestito, pari alla somma di **Euro 1.247,00** attribuibili senza giustificazione causale alla società finanziaria.

Si richiede, pertanto,

Che il Collegio decida affinché venga riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione unitamente delle commissioni finanziarie, delle commissioni accessorie e del premio assicurativo non goduto a seguito di estinzione anticipata del finanziamento contro cessione del quinto; il tutto oltre al rimborso delle spese legali e finanziarie sostenute pari ad Euro 250,00.

Nel controdedurre, la parte resistente ha precisato ed eccepito che, in seguito



all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento, si provvedeva a stornare gli interessi nominali sulle rate a scadere al tasso convenzionale pattuito; nonostante il corretto comportamento dell'intermediario, la ricorrente avanzava apposito reclamo, lamentando la mancata restituzione di quota parte delle commissioni accessorie e delle spese fisse; a fronte del reclamo, si informava la ricorrente che le richieste di rimborso avanzate non risultavano suscettibili di accoglimento; ciò nonostante, parte ricorrente reiterava le medesime richieste in sede di ricorso; che con riferimento alla pretesa restituzione di tutti i costi (senza alcuna distinzione tra costi recurring ed up front), il testo italiano dell'art. 16 della Direttiva e il conseguente testo dell'art. 125-sexies del TUB, non generano ambiguità e sono chiari nel collegare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati alla restante durata del contratto; che, inoltre, la sentenza della CGUE non sia invocabile direttamente dal consumatore nella disciplina dei rapporti privatistici, dal momento che la stessa interpreta una Direttiva che non ha natura "self-executing", quindi non destinata a produrre effetti nei rapporti c.d. orizzontali; che, per quanto concerne la richiesta di rimborso delle commissioni accessorie, il compenso dovuto all'intermediario per l'attività prestata per la conclusione dell'affare, non costituisce un costo soggetto a formazione nel corso del tempo, poiché è interamente maturato all'atto del perfezionamento del contratto rimanendo indipendente rispetto alle sorti successive del contratto e, quindi, anche all'estinzione anticipata del debito; pertanto, le provvigioni non possono essere suscettibili di alcun rimborso; che, inoltre, il documento "Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori", prevede espressamente l'esistenza di provvigioni a carico del mutuatario nonché la loro natura irripetibile; che al cliente è stata garantita la correttezza, la completezza e la comprensibilità delle informazioni, al punto che vi è una chiara specificazione delle attività ricomprese in tale voce di costo e della loro esatta natura; che, in merito alla richiesta di rimborso delle spese contrattuali, tanto nel contratto quanto nel relativo foglio informativo, le spese fisse contrattuali vengono identificate come costi per i servizi d'istruttoria e notifica del contratto, ed ogni altro costo necessario per il suo perfezionamento; la natura di tale voce di costo viene specificata nella documentazione contrattuale, da cui risulta che questa fa riferimento ad attività che si sono esaurite con il perfezionamento del contratto (attività istruttorie), quali spese di gestione non soggette a maturazione nel corso del tempo; che del pari andrà rigettata la domanda di rimborso delle spese per assistenza difensiva, in quanto priva di fondamento, stante anche il carattere stragiudiziale della controversia.

Pertanto

In conclusione, si confida che codesto spettabile Arbitro Bancario Finanziario, *contrariis reictis* e premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, voglia così decidere:

IN MERITO ALLA RIPETIZIONE DELLA QUOTA PARTE DELLE PROVVIGIONI:

in via principale e nel merito:

respingere la richiesta di rimborso delle commissioni accessorie, accertando che le stesse remunerano un'attività che si è esaurita con il perfezionamento del contratto di finanziamento (come risulta documentato dalle clausole contrattuali del finanziamento, trasparenti e di immediata intellegibilità) e, pertanto, non sono rimborsabili in caso di anticipata estinzione del finanziamento medesimo.

IN MERITO ALLE PRETESE DI RIMBORSO DELLE SPESE FISSE CONTRATTUALI:

in via principale e nel merito:



respingere la richiesta in questione per i motivi sopra specificati.

**IN MERITO ALLA RICHIESTA DI CONTROPARTE DI RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI:
in via principale e nel merito:**

respingere le richieste di rimborso in questione per i motivi adottati.

Respingere altresì ogni richiesta ulteriore, in quanto infondata.

Con successivo atto difensivo, parte ricorrente ha precisato che, come ormai sancito a più riprese dalla Corte di Giustizia Europea (cfr. per tutte C.E. 1° Sez. 11/09/2019 causa C-383/18), l'art.16 paragrafo 1 della Direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il consumatore, nel caso di rimborso anticipato del credito, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, compresi i costi i cui importi non dipendono dalla durata del contratto di credito di cui trattasi; che, a norma dell'art.3 lett. g) della Direttiva 2008/48, la nozione di "costo totale del credito" è comprensiva di tutti i costi riguardanti gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di finanziamento e di cui il soggetto concedente il credito ne è a conoscenza, escluse le spese notarili, senza alcuna limitazione relativa alla durata del contratto.

DIRITTO

Il Collegio, nel procedere all'esame del ricorso nel merito, richiama i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525 del 2019, secondo cui «A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front». «Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF».

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione degli eventuali costi up front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento», valutando inoltre che «non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Nel caso di specie, la controversia ha a oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Procedendo alla specifica analisi delle singole commissioni, il Collegio, osservando che il prestito risulta estinto nell'agosto 2018, decorsa la quarantottesima rata delle centoventi originariamente previste, sulla base di conforme conteggio estintivo allegato, constata che la domanda di rimborso avanzata dal ricorrente si riferisce agli importi complessivamente dovuti per oneri relativi al contratto de quo pagati anticipatamente e non maturati in seguito all'anticipata estinzione, e stabilisce che le diverse voci vanno rimborsate, se ritenute recurring, con il criterio pro rata temporis, e, se ritenute up front, con il criterio "finanziario" al tasso d'interesse nominale (i.e. curva degli interessi secondo il piano di ammortamento).

Il Collegio, pertanto, pronunciandosi sulla domanda presentata, ha previsto l'applicazione del criterio della curva degli interessi sia per le commissioni di istruttoria (con il conseguente importo da rimborsare di 159,11 euro) sia per le commissioni intermediario del credito (con il conseguente importo da rimborsare di 668,27 euro), perché voci di spesa up front. Ne segue che la somma da rimborsare è pari a 827,38 euro, oltre interessi legali dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di coordinamento n. 5304 del 2013), ammontare che non coincide con quanto richiesto dal ricorrente, che ha utilizzato il criterio del pro rata temporis per tutte le voci richieste.

Si precisa, da ultimo, che, trattandosi di ricorso presentato successivamente all'entrata in vigore delle nuove Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari ABF, ai sensi di quanto previsto nella nota (3) di pag. 25 delle predette Disposizioni, l'importo contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, e per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

In merito alla rimborsabilità delle spese legali, secondo quanto affermato dal Collegio di coordinamento n. 3498 del 2012 e, da ultimo, dal Collegio di Coordinamento n. 6174 del 2016, si afferma che "... le spese di assistenza professionale, che peraltro debbono essere state chieste già nel reclamo, non sono di regola dovute e, quindi, la relativa domanda non può trovare accoglimento; costituisce eccezione al suddetto principio l'ipotesi in cui l'intervento del professionista sia stato reso necessario dal comportamento particolarmente e ingiustificatamente ostile e ostruzionistico tenuto dall'intermediario resistente". In considerazione, quindi, della serialità del contenzioso in essere in materia di cessione del quinto, in linea con l'orientamento già espresso dal Collegio di Coordinamento, le spese legali non costituiscono un pregiudizio suscettibile di essere ristorato.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 827,00 (ottocentoventisette/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI